

Allegato "A" al n. 66 di repertorio al n. 53 di raccolta

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita la società per azioni

VERTI ASSICURAZIONI S.P.A.

(di seguito indicata come la "Società").

Articolo 2 - Sede

La Società ha sede in Cologno Monzese.

La Società potrà istituire succursali, filiali, agenzie, sedi secondarie comunque denominate, sia in Italia che all'estero.

Gli indirizzi dei soci indicati nel Libro Soci faranno fede ai fini dei loro rapporti con la Società.

Articolo 3 - Durata

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

Articolo 4 - Oggetto

La Società ha per oggetto:

- l'esercizio dell'assicurazione nei seguenti rami previsti dal D. Lgs. 17 marzo 1995 n. 175: infortuni, malattia, corpi di veicoli terrestri, corpi di veicoli ferroviari, corpi di veicoli aerei, corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, merci trasportate, incendio ed elementi naturali, altri danni ai beni, responsabilità civile autoveicoli terrestri, responsabilità civile aeromobili, responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali, responsabilità civile generale, credito, cauzione, perdite pecuniarie di vario genere, tutela giudiziaria, assistenza.

La Società potrà compiere, in via non prevalente, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari (esclusa l'attività bancaria) che saranno ritenute utili o necessarie dall'Organo Amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalle vigenti leggi che disciplinano l'esercizio dell'attività assicurativa.

La Società potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente.

La Società potrà inoltre prestare fidejussioni, avalli e garanzie reali nei confronti di Società o aziende partecipate, con esclusione di ogni attività d'intermediazione mobiliare e di gestione dei patrimoni altrui.

Le predette operazioni di cui ai tre precedenti commi non potranno essere esercitate nei confronti del pubblico.

La Società potrà operare sia nel territorio dello stato italiano sia all'estero.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE E AZIONI

Articolo 5 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 205.823.000,00 (duecentocinquemilionioctocentotrentemila/00) diviso in numero 411.646 (quattrocentoundicimilaseicentoquarantasei) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 500 (cinquecento) cadauna.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari, che contengono le indicazioni previste dall'art. 2354, 3 comma, c. c..

Le azioni sono nominative ed indivisibili e ciascuna attribuisce il diritto di voto.

Le azioni sono liberamente trasferibili.

Articolo 6 - Azioni e Obbligazioni

La Società, nei limiti e secondo le modalità previste dalle norme di legge e regolamentari, potrà emettere obbligazioni, anche convertibili o con warrants.

Articolo 7 - Finanziamenti dei soci

La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

La Società, inoltre, potrà assumere finanziamenti dai soci nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 11 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, dalla Deliberazione del C.I.C.R. 3 marzo 1994 e da ogni altra norma legislativa e regolamentare, vigente o futura.

Articolo 8 - Variazioni del capitale sociale

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento dei beni in natura e di crediti.

In occasione dell'aumento di capitale, potranno essere emesse azioni privilegiate, postergate, correlate, senza o con diritto di voto limitato, ed in genere aventi diritti diversi da quelle attualmente in circolazione, con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, da adottarsi secondo le maggioranze previste dalla Legge e dallo Statuto.

L'assemblea straordinaria può delegare al consiglio di amministrazione i poteri per realizzare il deliberato aumento di capitale, determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

Con delibera dell'assemblea straordinaria, da adottarsi nei limiti e secondo le maggioranze previste dalla legge e dallo Statuto, la Società potrà procedere alla riduzione del capitale sociale, indicandone le ragioni e le modalità.

Articolo 9 - Unico socio

Nel caso di azioni appartenenti ad un unico socio, gli amministratori dovranno depositare presso il registro delle imprese, una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione sociale, della data e del luogo di nascita o, qualora il socio unico sia una persona giuridica, l'indicazione dello Stato di costituzione.

Quando si ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori dovranno depositare presso il registro delle imprese la dichiarazione prevista dall'articolo 2362, 2 comma, codice civile.

TITOLO III - ORGANI SOCIALI

ASSEMBLEA

Articolo 10 - Convocazione

L'Assemblea sarà convocata dal Consiglio di Amministrazione nei termini e secondo le modalità previste dalla legge e dallo Statuto.

L'Assemblea può essere convocata nella sede della Società o altrove, in Italia e nei seguenti Paesi: Germania, Francia, Regno Unito, Spagna, U.S.A..

L'Assemblea sarà convocata mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata a/r oppure con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell'assemblea.

L'avviso di convocazione deve contenere:

- a) l'indicazione del luogo in cui si svolge l'Assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati in via telematica;
- b) la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;
- c) le materie poste all'ordine del giorno;

d) ogni altra indicazione prevista da norme di legge o regolamentari.

In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza degli organi amministrativi e di controllo. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea ordinaria sarà convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Tale termine potrà essere elevato sino a centottanta giorni, qualora ricorrano particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto sociale della Società.

Gli amministratori dovranno segnalare nella relazione prevista dall'art. 2428, codice civile, le ragioni di tale proroga.

Articolo 11 - Presidenza

L'Assemblea è presieduta dalla persona designata a maggioranza degli intervenuti.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati della votazione.

L'Assemblea potrà nominare un Segretario, scelto anche tra i dipendenti della Società, per la redazione dei verbali. Nei casi previsti dalla legge o quando il Presidente lo ritenga opportuno, i verbali sono redatti in forma di atto pubblico da un notaio scelto dal Presidente.

Le deliberazioni assembleari devono constare da verbali indicanti:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità ed i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o se si siano astenuti (anche mediante allegato);
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

I verbali delle delibere assembleari devono essere sottoscritti da chi presiede l'Assemblea, dal Segretario o dal notaio quando sono redatti con la forma dell'atto pubblico.

Articolo 12 - Intervento

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea coloro che sono stati iscritti nel Libro Soci almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea e che hanno depositato, entro lo stesso termine, le loro azioni presso la sede legale della Società o presso i soggetti indicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea potrà tenersi anche per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento degli eventi ed esprimere validamente il proprio voto. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente ed il

segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. Delle modalità di svolgimento dell'Assemblea dovrà darsi atto nel verbale.

Articolo 13 - Rappresentanza

I soci possono partecipare all'Assemblea anche di delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto.

La Società acquisisce la delega agli atti sociali. La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

La delega non può essere rilasciata a dipendenti, membri del collegio sindacale e degli organi di controllo, membri del consiglio di amministrazione della Società o delle società controllate.

Se la delega è conferita ad una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione, questi potranno delegare un proprio dipendente o collaboratore.

Articolo 14 - Deliberazioni

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. Per la validità delle delibere assembleari, dovranno essere osservati i quorum costitutivi e deliberativi previsti dagli articoli 2368 e 2369 c.c.

L'Assemblea validamente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli azionisti, e le relative deliberazioni adottate in conformità con le norme di legge e le disposizioni dello Statuto, obbligano anche gli assenti, dissenzienti ed astenuti.

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria delibera sulle materie ad essa attribuite dalla vigente normativa e dal presente Statuto; in particolare è di competenza dell'Assemblea ordinaria, in conformità a quanto previsto dalla normativa per tempo vigente, oltre alla determinazione dei compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati, anche l'approvazione delle politiche di remunerazione a favore degli organi sociali della Società e del personale, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari.

Articolo 15 - Modalità di voto

Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 16 - Amministrazione

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 11 (undici) membri, nominati dall'Assemblea non necessariamente fra i soci.

Gli Amministratori rimangono in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Sono rieleggibili nei limiti di legge.

Gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art. 11, comma 2, lett. c) del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Articolo 17 - Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Qualora l'Assemblea non nomini il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà il Presidente eleggendolo fra i suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare un Vice Presidente, che sostituirà il Presidente in caso di assenza o d'impedimento, nonché uno o più

Amministratori Delegati ed un segretario, quest'ultimo scelto anche tra i dipendenti della Società.

Articolo 18 - Convocazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede legale della Società o altrove, anche all'estero, in Germania, Francia, Regno Unito, Spagna, U.S.A, su convocazione dell'Amministratore Delegato o dell'amministratore più anziano.

La convocazione del Consiglio avviene con lettera raccomandata, trasmissione telefax o posta elettronica, spedita almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la riunione, al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo in carica. In caso d'urgenza, il termine di preavviso è ridotto ad un giorno.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Qualora, per circostanze sopravvenute, l'adunanza non possa tenersi nell'ora o nel luogo originariamente stabiliti, il nuovo orario o la nuova sede dovranno essere comunicati entro e non oltre il giorno antecedente alla data fissata per la riunione.

Il Consiglio potrà in ogni caso validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i Sindaci Effettivi in carica.

Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato con periodicità almeno trimestrale e in tale occasione riferirà, anche oralmente, al Collegio Sindacale sull'attività svolta dalla Società e dalle sue controllate e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale.

Le adunanze sono presiedute dall'Amministratore Delegato o dall'amministratore più anziano.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audio-conferenza o video-conferenza, a condizione che:

- a) tutti i partecipanti possano essere identificati da chi presiede la riunione, dal segretario e da tutti gli altri intervenuti;
- b) sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e prendere visione di documenti.

Verificandosi questi requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano chi presiede l'adunanza ed il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro

Articolo 19 - Deliberazioni

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate a maggioranza assoluta degli Amministratori presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la seduta.

Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sarà redatto verbale che dovrà essere sottoscritto da chi ha presieduto l'adunanza e dal segretario e successivamente dovrà essere trascritto nel libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2421 c.c.

Articolo 20 - Remunerazione

Agli Amministratori saranno rimborsate le spese sostenute in relazione alla loro carica. Dopo aver consultato il Collegio Sindacale, l'Assemblea può concedere agli Amministratori una remunerazione annuale o un emolumento.

Articolo 21 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione o, se nominato, l'Amministratore Unico, è investito dei più ampi ed illimitati poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, facoltà di compiere tutti gli atti necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi quelli che per legge sono riservati all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare il compimento di singoli atti o categorie di atti ai suoi componenti o a terzi.

Articolo 22 - Rappresentanza legale

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, nonché il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato, se nominati, hanno la rappresentanza legale della Società, di fronte a terzi ed in giudizio, e per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro conferiti dall'Assemblea e dal Consiglio.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente e l'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente, possono:

- a) compiere gli atti di ordinaria amministrazione della Società;
- b) promuovere, a nome della Società, azioni in giudizio in qualunque sede giudiziaria civile, penale ed amministrativa e in ogni stato e grado, anche davanti alla Corte di Cassazione e alla Corte Costituzionale, ed in relazione a qualsiasi procedimento, anche per giudizi di revocazione e opposizione di terzo, nominando avvocati, procuratori alle liti e consulenti;
- c) delegare ai consiglieri, direttori generali, direttori e procuratori speciali, congiuntamente o singolarmente, il potere di rappresentare la Società nei rapporti verso terzi e l'esercizio dei relativi poteri.

Articolo 23 - Comitato Esecutivo e comitati consultivi

Il Consiglio di Amministrazione può istituire tra i suoi membri un Comitato Esecutivo al quale delegare le proprie attribuzioni, escluse quelle riservate dalla legge alla propria competenza, determinandone la composizione, i poteri e le norme di funzionamento.

Le riunioni del Comitato Esecutivo si terranno secondo le modalità previste dalla legge e dallo Statuto per il Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni del Comitato Esecutivo hanno diritto di partecipare i Sindaci Effettivi.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione può istituire Comitati Consultivi, determinandone la composizione e i compiti.

Articolo 24 - Nomina direttori, co-direttori e vicedirettori generali

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico possono nominare inoltre direttori generali e procuratori speciali per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

I direttori generali assistono alle sedute del Comitato Esecutivo e possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione su invito del medesimo, con facoltà di esprimere pareri non vincolanti sugli argomenti in discussione.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 25 - Collegio Sindacale

I membri del Collegio Sindacale, ivi compreso il Presidente, sono eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Collegio Sindacale è composto da tre (3) sindaci effettivi e due (2) sindaci supplenti,, dei quali almeno un membro effettivo ed un membro supplente devono

essere scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili tenuto dal Ministero della Giustizia. Gli altri membri dovranno essere scelti secondo quanto previsto dall'art. 2397, comma 2, c.c.

I membri del Collegio Sindacale dovranno, altresì, essere muniti dei requisiti di professionalità e di onorabilità di cui all'art. 11, comma 2, lett. c) del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 175

Il Presidente del Collegio Sindacale sarà quello tra i sindaci effettivi iscritti nel registro dei revisori contabili che abbia esercitato per maggior periodo di tempo, in relazione agli altri membri effettivi del Collegio Sindacale, l'attività di controllore dei conti.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, non possono essere eletti sindaci e se eletti decadono dall'incarico, coloro che ricoprono la carica di sindaco in più di cinque società italiane quotate nei mercati regolamentati italiani o di società di assicurazione.

I poteri, i doveri e la durata dell'incarico dei sindaci sono quelli previsti dalla legge.

TITOLO IV - BILANCIO E UTILI

Articolo 26 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio, la relazione sulla gestione e gli eventuali altri documenti prescritti dalla legge e li trasmette al Collegio Sindacale ed alla Società di Revisione.

Una copia del bilancio sarà depositata, insieme alla relazione sulla gestione, alle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione, presso la sede legale della Società. Nei quindici giorni precedenti la data dell'Assemblea, tutti i summenzionati documenti, e ogni altro documento prescritto dalla legge, saranno a disposizione dei soci presso la sede sociale, perché possano prenderne visione.

Articolo 27 - Ripartizione degli utili

Gli utili netti derivanti dal bilancio - dopo gli accantonamenti delle riserve di legge e delle riserve speciali - saranno distribuiti ai soci in proporzione alle partecipazioni detenute, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.

Articolo 28 - Dividendi

Il pagamento dei dividendi avverrà presso la sede sociale o nei luoghi indicati dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione nonché secondo le modalità e i termini da questi determinati.

I dividendi non ritirati entro cinque anni dalla data della scadenza si prescrivono a favore della Società.

Articolo 29 - Revisione contabile

La contabilità della Società è soggetta a revisione obbligatoria ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

La società incaricata della revisione provvede alla certificazione del bilancio.

La nomina e la determinazione del compenso della società incaricata della revisione è fatta dall'Assemblea ai sensi di legge, sentito il parere del Collegio Sindacale.

TITOLO V - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 30 - Scioglimento e liquidazione

Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e provvede a sensi di legge alla nomina dei liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione del presente Statuto o comunque in aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la Società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale, in conformità con il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano.

Il Collegio Arbitrale sarà composto di tre arbitri, di cui uno con funzione di presidente, nominati dalla Camera Arbitrale.

L'arbitrato sarà rituale ed il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto.

Articolo 32 - Rinvio alla norme di legge

Per quanto non espressamente previsto nello Statuto sono richiamate le disposizioni di legge e regolamentari.

Firmato

Flores-Calderon Enrique Ramon

Eleonora Munno, Notaio

Impronta del sigillo

